



COMUNE DI PERUGIA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

U.O. SERVIZI AL CITTADINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 124 DEL 29 GIUGNO 2006
MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 129 DEL 19 OTTOBRE 2015
MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 145 DEL 07 NOVEMBRE 2016
MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 103 DEL 02 OTTOBRE 2017

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione.

INDICE

Capo I Disposizioni Generali

1. Tutela della Storia Toponomastica
2. Oggetto.

Capo II Toponomastica

3. Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici
4. Commissione Comunale per la Toponomastica Cittadina
5. Composizione della Commissione
6. Durata in carica
7. Modalità di convocazione
8. Modalità di funzionamento
9. Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione
10. Sottocommissioni
11. Gettoni di presenza
12. Pareri speciali
13. Assistenza ai lavori della Commissione
14. Ufficio Ecografico
15. Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e Piani Particolareggiati
16. Targhe stradali. Modalità di attuazione
17. Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie

Capo III Numerazione civica

18. Caratteristiche della numerazione civica
19. Modalità e regole per l'attribuzione del numero civico
20. Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica
21. Regole per l'apposizione della numerazione civica

Capo IV Disposizioni finali e transitorie

22. Consultazione stradario comunale
23. Rinvio alla legislazione in materia
24. Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Tutela della storia toponomastica.

Il Comune di Perugia tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

ART. 2 – Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione, compresa la numerazione civica, nonché di parchi, aree verdi, giardini, scuole, monumenti, lapidi, edifici pubblici e rotonde di rilevante e sociale utilità.

CAPO II - T O P O N O M A S T I C A

ART. 3 – Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici.

La nuova toponimia da attribuirsi nell'intero territorio comunale dovrà presentare, per circoscrizioni, quartieri o per zone caratteristiche (siano esse storiche, geografiche od altro) carattere di omogeneità.

La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo materiale, culturale e civile della città, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi ed agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale.

Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo per il parere della Commissione di cui al successivo art. 4.

I nuovi nomi da assegnare avranno preferenza se sono strettamente correlati alla storia della città ed al suo territorio. Gli stessi dovranno avere di norma rilevanza nazionale o internazionale.

La Commissione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in zone limitrofe alle varie aree o spazi da intitolare, con il parere positivo indica anche il luogo da denominare.

La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali, piazze, vicoli, rotonde, parchi, larghi, ecc.) è riservata esclusivamente alla proposta dell'Ufficio Ecografico.

Di norma non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.

Qualora si intenda mutare il toponimo di vecchi spazi od aree di circolazione, per esigenze eccezionali, la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, dovrà richiedere una specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici.

ART. 4 - Commissione Comunale per la Toponomastica Cittadina.

E' istituita una Commissione Comunale per la Toponomastica Cittadina (d'ora in avanti, per brevità, denominata solo 'Commissione').

La Commissione esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

- a) richieste d'intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi (intesi come parchi, giardini, monumenti, lapidi, scuole, edifici pubblici in genere) od aree di circolazione (intesi come vie, vicoli, viali, strade, rotonde, larghi, ecc.) da intitolare;
- b) richieste d'intitolazione o proposte d'Ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
- c) preferenza da accordare fra più toponimi eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.

ART. 5 - Composizione della Commissione.

La Commissione è composta dal Sindaco, da n° 8 membri interni e da n° 5 membri esperti esterni. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, che può essere l'Assessore con delega agli adempimenti topografici ed ecografici ovvero un Consigliere Comunale. Il Presidente può nominare tra i membri interni della Commissione un Vicepresidente. La Commissione è composta da membri interni all'Amministrazione Comunale e da membri esperti esterni.

Sono membri interni:

- n° 8 consiglieri comunali, di cui n° 5 della maggioranza e n° 3 della minoranza, nominati dal Consiglio Comunale con apposito atto;

Sono membri esperti esterni:

un rappresentante scelto dal Sindaco su una terna di nomi indicata dall'Accademia di Belle Arti di Perugia;

un rappresentante scelto dal Sindaco su una terna di nomi indicata dalla Deputazione di Storia Patria;

un rappresentante scelto dal Sindaco su una terna di nomi indicata dall'Università degli Studi di Perugia;

due rappresentanti di due associazioni cittadine esistenti da almeno cinque anni, competenti in storia e cultura di Perugia nominati dal Sindaco a seguito dell'esito di un avviso pubblico.

Le funzioni di Segretario, che redige il verbale anche con l'ausilio di un registratore, sono svolte da un istruttore designato dal Dirigente dell'Unità Operativa nella quale è incardinato l'Ufficio Toponomastica ed Ecografico.

ART. 6 - Durata in carica.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale dopo il suo insediamento e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.

I membri esterni, in caso di dimissioni od altra causa che li fa cessare, sono sostituiti dalla Giunta con altri componenti aventi competenze analoghe. I sostituti durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

ART. 7 - Modalità di convocazione.

La Commissione viene convocata dal Presidente, o dal Vice Presidente in sua assenza, ovvero dai tre Consiglieri membri della Commissione stessa, mediante avviso scritto con l'indicazione dettagliata dell'oggetto dei lavori, da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data prefissata, e con la precisazione sia della sede della riunione che degli orari di prima e di seconda convocazione.

La riunione della Commissione è valida se interviene la maggioranza in sede di prima convocazione e con almeno n° 3 membri in sede di seconda convocazione.

Le decisioni della Commissione – ad eccezione di quelle relative ai ‘pareri speciali’, disciplinate dal successivo art. 12 – vengono adottate a maggioranza semplice, con voto espresso in forma palese. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

ART. 8 - Modalità di funzionamento.

La Commissione si riunisce di norma per iniziativa del Presidente, secondo un calendario di lavori determinato in ragione del numero di aree di circolazione da denominare.

Le risultanze dei lavori della Commissione sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante.

Successivamente il contenuto delle decisioni adottate dalla Commissione viene sottoposto, per la formale approvazione, alla Giunta Comunale che vi provvede con apposito atto deliberativo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento entro e non oltre i 60 giorni.

Copia di tale atto viene poi inviato all’Ufficio Territoriale del Governo per i provvedimenti autorizzatori ai sensi della Legge 23 giugno 1927, n°1188, che verranno emanati previo parere della Deputazione di Storia Patria ed – in caso di mutamenti di nome – anche del parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici- Paesaggio – Patrimonio Storico Artistico ai sensi del Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n°1158; nei casi in cui la denominazione riguardi persone scomparse da meno di un decennio occorre richiedere, sempre all’U.T.G., la deroga che può essere concessa solo per cause eccezionali quando si tratti di persone benemerite della nazione.

Relativamente all’intitolazione di nuove strade, piazze, monumenti e lapidi la documentazione da inviare all’U.T.G. dovrà ricomprendere:

- 1) Deliberazione della Giunta Comunale;
- 2) Breve relazione da cui risultino le più importanti notizie biografiche sul conto della persona alla quale s’intende intitolare la nuova area o il monumento o la lapide;
- 3) Copia del parere espresso dalla locale Soprintendenza circa il luogo ove si intende collocare il monumento o la lapide.

Qualora si intenda intitolare la nuova area, monumento o lapide a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione da cui risultino le particolari benemeritenze acquisite al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all’art. 2 della Legge n°1188/1927.

Relativamente a mutamenti di nomi a strade, vie, piazze, ecc., la documentazione da inviare all’U.T.G. dovrà ricomprendere:

- 1) Deliberazione della Giunta Comunale;
- 2) Breve relazione da cui risultino le motivazioni che hanno determinato il cambiamento del nome;
- 3) Copia dell’approvazione della locale Soprintendenza.

Qualora la modifica comporti l’intitolazione dell’area a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione da cui risultino le particolari benemeritenze acquisite al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all’art. 2 della Legge n°1188/1927.

ART. 9 - Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione.

Il procedimento di intitolazione si attiva d’ufficio, ovvero su richiesta.

Ogni persona fisica o giuridica, con residenza o sede in Perugia può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, ovvero per scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni, rotonde e, in generale, centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo; oppure di carattere specifico se il toponimo proposto è rivolto alla intitolazione di una determinata area o struttura.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta formale, un'esauriente relazione che espliciti i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.

Ferme restando le attribuzioni decisionali conclusive della Giunta Comunale, la Commissione istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

In fase istruttoria ed a seconda della tipologia l'U.O. Demografia può inoltrare una nota ai Servizi competenti ai fini di una loro preventiva valutazione. Qualora gli Uffici interpellati non provvedano a fornire le loro valutazioni entro 30 gg. consecutivi dalla data della richiesta si procederà applicando l'istituto del 'silenzio-assenso'. Le proposte di intitolazione specifiche qualora non accolte dalla Commissione vengono inserite in un elenco di toponimi, genericamente idonei per essere assegnati ad un qualsiasi spazio, area o struttura, tenuto presso l'Ufficio Ecografico.

ART. 10 - Sottocommissioni.

La Commissione può costituire nel suo seno sottocommissioni a tempo determinato per l'istruttoria, lo studio e l'esame di specifici argomenti di interesse toponomastico.

Il numero dei componenti costituenti le sottocommissioni è stabilito dalla Commissione.

ART. 11 - Gettoni di presenza.

Per la partecipazione alle sedute di commissione non è previsto alcun gettone o altro compenso a nessun membro, sia esterno che interno, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 12 - Pareri speciali.

Il parere della Commissione è valido quando è adottato a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) nei casi di pareri speciali relativi a:

- intitolazione di aree di circolazione a persone decedute da meno di dieci anni;
- cambiamenti di denominazione di aree di circolazione, già intitolate;
- denominazione rispetto alle quali l'Ufficio Ecografico abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
- casi di "omonimia" con altre denominazioni esistenti.

ART. 13 - Assistenza ai lavori della Commissione.

La Segreteria della Commissione è assicurata dal personale comunale dell'Ufficio Ecografico che provvederà, oltre alla redazione di verbali, alla loro trasmissione alla Giunta Comunale per l'adozione dei conseguenti atti deliberativi, curando il loro perfezionamento sia in ordine alla prescritta approvazione da parte dell'U.T.G che, nei casi previsti dalla norma, in ordine alle preventive autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali.

ART. 14 - Ufficio Ecografico.

L'Ufficio Ecografico cura tutti gli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, svolge attività istruttoria e di supporto alla Commissione e Sottocommissioni e cura i necessari collegamenti con gli altri uffici.

Nella predisposizione di atti o proposte di provvedimenti che interessano la toponomastica i Servizi Comunali che hanno competenza in particolare per la viabilità, l'urbanistica, i servizi cimiteriali ed il patrimonio sono tenuti a rapportarsi con l'Ufficio Ecografico, trasmettendo copia dei documenti necessari.

L'Ufficio Ecografico cura – in collaborazione e d'intesa con l'Ufficio Anagrafe – la opportuna e tempestiva informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefoni).

ART. 15 - Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e Piani Particolareggiati.

Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione, devono essere trasmessi all'Ufficio Ecografico entro 30 gg. dalla data della loro esecutività, affinché questo attivi le procedure per la nuova denominazione da attribuire.

ART. 16 - Targhe stradali. Modalità di attuazione.

La S. O. Sicurezza provvede – dietro formale richiesta della U.O. Servizi al Cittadino – all'installazione delle targhe stradali che, recanti l'intitolazione delle aree di circolazione da attuare, debbono essere poste in opera in conformità all'art. 133 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

Le targhe dovranno essere poste in opera nel punto di migliore visibilità e, per quanto riguarda le rotonde, dovrà essere apposta una targa nell'isola centrale in corrispondenza di ogni intersezione stradale e non dovranno essere aggiunti ulteriori elementi che possono confondere la denominazione attribuita.

Precedentemente alla materiale installazione delle targhe viene eseguito – da parte dei competenti Uffici delle UU.OO. sopra richiamate – un sopralluogo congiunto volto ad individuare l'ubicazione esatta in cui le stesse dovranno essere poste.

ART. 17 – Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie.

Il comune ha la facoltà di applicare sulle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura, tanto di proprietà pubblica che privata, le targhe relative all'onomastica.

Le spese per l'onomastica sono a carico del comune.

I proprietari sono obbligati a rispettare le targhe di cui sopra e sono tenuti a sopportare le spese di ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti a loro imputabili.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia d'onomastica che di numerazione civica, è punito con una sanzione amministrativa pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione. E' fatto inoltre obbligo d'immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

Il Comune – facendo uso anche del Sistema Informativo Territoriale – tiene costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica per adeguarla alla situazione esistente, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

L'Ufficio Ecografico cura tutti gli adempimenti prescritti dalle norme in materia.

L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

CAPO III - NUMERAZIONE CIVICA

ART. 18 - Caratteristiche della numerazione civica.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La numerazione interna – da realizzarsi a cura dei proprietari – contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da corti, cortili o scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

ART. 19 - Modalità e regole per l'attribuzione del numero civico.

Al comune compete l'indicazione del numero civico, su predisposizione dei relativi atti da parte dell'Ufficio Ecografico.

La numerazione degli accessi deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Vanno numerate tutti gli accessi (pedonali e/o carrabili) dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere (art. 42, comma I°, del D.P.R. n° 223/89) intendendo con accessi le abitazioni, gli esercizi, gli uffici ed anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

Nel caso in cui la corte sia indivisa si procederà nel senso di assegnare un solo numero civico da apporre nell'accesso.

All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (art. 42, comma I°, del D.P.R. n°223/89); sono escluse dalle numerazioni le autorimesse o garages interni agli edifici.

La numerazione civica, tenuto conto della prassi ormai consolidata da alcuni decenni, è assegnata:

- per le aree a sviluppo lineare: con numeri dispari sul lato destro dell'area di circolazione e pari su quello sinistro, ed ha inizio dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante.

- per le aree di circolazione poligonali (piazze, ecc...): è progressiva ed inizia alla sinistra di chi rientra dall'accesso principale.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

ART. 20 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica.

L'indicazione del numero civico va richiesta all'Ufficio Concessioni Edilizie – che l'inoltrerà successivamente all'Ufficio Ecografico, opportunamente vistata – secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. n° 223/89, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore.

La richiesta di numeri civici esterni costituisce requisito inderogabile per ottenere il rilascio d'abitabilità di un immobile.

La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dell'opportuna modulistica, allegata al presente regolamento – sostanzialmente conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica – con indicazione, anche grafica, sia degli accessi esterni da numerare che delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari.

In caso di richiesta di attribuzione di numero civico in assenza di abitabilità – ai soli fini della residenza – gli interessati debbono presentare istanza su apposito modello al comune – Uff. Ecografico, allegando la seguente documentazione:

- 1) Fotocopia del permesso a costruire o del provvedimento che autorizza la costruzione;
- 2) Cartografia 1:2.000 con ben evidenziato il fabbricato;
- 3) Cartografia 1:500 con ben indicato l'accesso da numerare.

Il numero civico attribuito dovrà essere comunicato al richiedente entro 30 gg. a cura dell'Ufficio Ecografico.

Non è possibile attribuire numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

ART. 21 - Regole per l'apposizione della numerazione civica.

I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad un'altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi od altro.

Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.

Le targhette dei numeri civici devono essere in materiale resistente ed avere le seguenti caratteristiche:

- scritta scura su fondo bianco;
- forma rettangolare: cm. 13 x cm. 18 (h);
- in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.

Nelle aree di circolazione del Centro Storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.

Nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

La mancata installazione della targhetta del numero civico comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dalla Legge 16.01.2003, n° 3 e s.m.i..

L'accertamento delle violazioni compete alla Struttura Organizzativa Vigilanza.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22. – Consultazione stradario comunale.

Chiunque, persona fisica o giuridica, richieda di consultare a scopo commerciale (utilizzo e/o riproduzione dei dati per stampa e/o aggiornamento di pubblicazioni stradali, turistiche, digitali, ecc.) gli stradari e/o la documentazione cartografica giacente presso l'Ufficio Ecografico dovrà preventivamente versare il relativo importo stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

ART. 23 - Rinvio alla legislazione in materia.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed alle disposizioni del vigente Statuto del Comune di Perugia.

ART. 24 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del T.U. n° 267/2000.